

POSTA PRIORITARIA

16/05/2011-164404 P

Roma

POSTA PRIORITARIA

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA

Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare ct39357 del 2009 Sez. IV  
Avv. P.Palmieri

**Ministero per i Beni e le attività Culturali**  
Direzione Generale per l'organizzazione,  
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio  
ed il personale  
Servizio IV

Si prega di indicare nella  
successiva corrispondenza i  
dati sopra riportati

Risposta a nota del 4.4.2011 n.12165

OGGETTO: Riqualificazione Da b a C1 sentenza Tar del lazio – Sez. II quater n.  
1383 del 2011 Corrias rodolfo ed altri c/ MIBAC – esecuzione sentenza-  
richiesta di parere

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione richiamati i punti salienti relativi alla vertenza instaurata in merito alle procedure di riqualificazione instaurate da codesto Ministero per il passaggio dall'Area B a C1 ha chiesto l'avviso della Scrivente in merito all'esatta interpretazione ed alla conseguente applicazione da dare alle sentenze n. 1383 del 2011 ( Corrias ed altri c/ MIBAC) e n 2306 del 2011 ( Ottavio Ono ed altri) ai fini del riavvio della procedura di riqualificazione in argomento .

Come ricordato nella nota in riferimento con la sentenza n. 1383 del 2011 il TAR del Lazio, oltre ad aver ribadito la legittimità dell'adozione di n criterio di anzianità unico ed indifferenziato di nove anni nell'area B ai fini del passaggio da tale area all'area C1, ha riconosciuto la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 41 comma 6 del DL n. 207 del 2008, disposizione questa, che ha prorogato per gli anni successivi al 2008 il divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, di conseguenza ritenendo che la riapertura dei termini disposta da codesta Amministrazione al fine di consentire la partecipazione a tutti coloro che avessero maturato il requisito di anzianità, fosse da ritenersi illegittima.

Tel. 06/68291 – Fax 06/68897571 – 7586 E-mail: [serselezione@avvocaturastato.it](mailto:serselezione@avvocaturastato.it)



*Avvocatura Generale dello Stato*

ed altri ovvero dalle parti succumbenti nella vertenza Ono Orsorio ed altri, le

relative. In tal modo il TAR si è uniformato alla posizione già assunta sulla questione dal Consiglio di Stato che, con la nota ordinanza **ord. za n. 1872 del 2010**, aveva affermato il medesimo principio, sia pure in sede cautelare.

L'ulteriore sentenza del TAR del Lazio n. **2306 del 2011** mostra, da ultimo, di confermare ulteriormente la posizione già assunta dal TAR tenuto conto che, con tale decisione, si respinge il ricorso di quanti, pur dolendosi della esclusione dalla nuova procedura instaurata a seguito della riapertura dei termini, non avevano presentato ricorso avverso l'originaria esclusione rilevando, ancora una volta, che la generalizzata riapertura dei termini di presentazione della domanda a soggetti estranei alle decisioni giurisdizionali determinerebbe una non consentita violazione del divieto di estensione del giudicato di cui all'art. 41 comma 6 del D.L. 207 del 2008.

In relazione a quanto sopra evidenziato e in considerazione della volontà espressa da codesta Amministrazione con la nota che si riscontra di volersi uniformare al *dictum* espresso dal TAR nella menzionata sentenza n. 1383 del 2011 la Scrivente non può che confermare che la corretta esecuzione della decisione implica la partecipazione alla procedura di riqualificazione in favore dei soli candidati che abbiano proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura originariamente instaurata ottenendo la riammissione alla procedura attraverso un provvedimento favorevole del Giudice.

La pronuncia favorevole che costituisce presupposto per la riammissione alla procedura sulla base del nuovo computo dell'anzianità, a parere della Scrivente, può essere costituita anche da un'ordinanza cautelare favorevole, oltre che da una decisione di merito, ferma restando la riserva di rivederne la posizione all'esito del giudizio di merito.

La situazione, peraltro, è tuttora in evoluzione e suscettibile di mutamento in caso di appello interposto dai controinteressati nel ricorso Corrias



16/05/2011-164484 P

*Avvocatura Generale dello Stato*

ed altri ovvero dalle parti soccombenti nella vertenza Ono Ottavio ed altri, le relative decisioni non essendo ancora passate in giudicato.

Fino a quella data, dunque, valuterà codesta Amministrazione la possibilità di mantenere ferma la partecipazione al concorso anche da parte di coloro che, in esecuzione della decisione n. 1363 del 2011, non avrebbero dovuto beneficiare della riapertura del bando per non aver previamente presentato ricorso in sede giurisdizionale, sia pure con riserva e fino all'effettivo passaggio in giudicato della sentenza stessa.

In caso di appello da parte dei controinteressati, in ogni caso, la Scrivente si costituirà al fine di far valere, quanto meno in via incidentale la legittimità dell'operato di codesta P.A.

L'Avvocato della Stato  
Paola Palmieri

IL Vice Avvocato generale

Michele Dipace